

NERVESA INERTI S.p.a.

Nervesa della Battaglia (TV), 31040 - Loc. Bidasio
Via Madonnetta, 18

E-Mail: info@nervesainerti.it PEC: nervesainerti@legalmail.it

Tel: 0422720064

C.F.: 00614800266 P.IVA: 01104710262

ENTI COINVOLTI:

- Provincia di Treviso
- Comune di Nervesa della Battaglia
- ARPAV- DAP di Treviso
- Regione Veneto



Sede legale: Via Roma, 127 int. 2 - 35047 Solesino - Padova

Unità locale 1: Via L. Baruchello, 82 - 45100 Rovigo

Unità locale 2: Via Zuanna Laita, 14 - Roana - Vicenza

Tel.: 0425 412542 - Cell.: 347 8669085

Website: www.sigeo.info

E-mail: geologia@sigeo.info - amministrazione@sigeo.info

Pec.: sigeo@arubapec.it

C.F. e P.I.: 01236720296

Progetto:

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN
NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI IN
PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DEL ART. 208 DEL D.Lgs
152/2006 CON VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Elaborato n°

17

**Documento di risposta alla richiesta di integrazioni del
04/01/2023**

IL PROPONENTE

Nervesa Inerti S.pa.

IL PROGETTISTA

Sigeo SAS



Sede legale: Via Roma, 127 - Solesino(PD) | Tel 0425-412542
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 - Rovigo(RO) | P.Iva 01236720296

Dott. Geol. Federico Zambon



GENNAIO 2023



1. PREMESSA

La scrivente ha presentato il progetto dal titolo “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DEL ART. 208 DEL D.Lgs 152/2006 CON VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE”, sito in Via Madonnetta a Nervesa della Battaglia, in data 09/11/2022 con protocolli della Prov. di TV n° 64800, 64801, 64802, 64805, 64806, 64807, 64808, 64809, 64812.

Con lettera protocollo n° 2023/0000119 del 04 gennaio 2023, la Provincia di Treviso ha chiesto chiarimenti e integrazioni agli elaborati presentati.

Nello stesso documento della provincia di Treviso sono inserite le integrazioni richieste dal comune di Nervesa della Battaglia (TV) comunicate in data 22/12/2022 con protocollo n. 18315/2022 (Prot. Prov. n° 74252) e le integrazioni richieste dal Genio Civile di Treviso, comunicate in data 27/12/2022 con (Prot. Prov. n. 74576).

Si allega inoltre l'autorizzazione, prot. n° 0000359 del Consorzio di Bonifica Piave del 05/01/2023, relativa alla realizzazione delle opere di mitigazione idraulica (Valutazione di Compatibilità Idraulica) per la costruzione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi in comune di Nervesa della Battaglia.

Per chiarezza le integrazioni ad ogni richiesta sono contenute nella singola risposta o nei documenti allegati al presente documento.



RISPOSTE ALLE RICHESTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

1. RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

1.1. NOTE ALLA PREMESSA

1.1.1. Secondo deliberazione della giunta regionale n. 214 del 26/2/2013 di autorizzazione, i lavori di coltivazione della cava (estrazione e recupero ambientale) devono essere conclusi entro il 31/12/2023”.

Si precisa che i lavori di coltivazione della cava possono essere prorogati come previsto dalla vigente LR 13/18 che norma l'attività estrattiva ex art. 12.

Termini per la coltivazione dell'autorizzazione, comma 3:” [...] *Il termine per la conclusione dei lavori di estrazione può essere prorogato, su motivata richiesta del titolare, per una sola volta e per un periodo, comunque, non superiore alla metà del periodo stabilito dall'autorizzazione originaria, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla giunta regionale”.*

Nello specifico, la Nervesa Inerti Spa a breve inoltrerà alla direzione regionale di competenza, richiesta di proroga della DGR 214 del 26/02/2013 che prevede una durata dei lavori di coltivazione fino al 31/12/2023. La motivata proroga potrà posticipare la fine di coltivazione di circa 5 anni e mezzo.

1.1.2. “Dalla documentazione fotografica prodotta e dalle immagini satellitari riportate nell'inquadramento territoriale dello Studio di Impatto Ambientale, si rileva come la parte occidentale del bacino estrattivo sia interessata dall'attività di coltivazione, mentre su quella orientale sia in corso l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale, per i lotti di scavo esauriti.”

Si precisa che la coltivazione (termine omnicomprensivo che significa escavazione e ricomposizione) avviene per lotti, secondo un definito cronoprogramma ai sensi della DGR di autorizzazione del 2013 assentita. Quello che rileva la ripresa aerea è soltanto l'andamento dei lavori che, in breve tempo, (previsti in circa 6 mesi), con il completamento degli scavi sull'area parziale di pertinenza del lotto numero 8, consentirà la predisposizione dell'area di cava ad una verifica dei corretti scavi eseguiti. Tale completamento, e ad autorizzazione dell'impianto avvenuta,



consentirà l'avvio delle attività di scavo previste nel piano di utilizzo per la successiva costruzione dell'impianto di recupero rifiuti.

Si allega lo stato di fatto della coltivazione di cava redatto nel mese di Dicembre 2022, sulla base di rilievo in sito, e nominato "TAV_09_RILIEVO COLTIVAZIONE CAVA 2022". In tale elaborato si può evincere come il lotto 6 e 7 siano quasi arrivati al termine dell'escavazione, l'8 è già avviato e il 9 ancora da avviare. Per quanto riguarda la ricomposizione essa è avvenuta parzialmente per il lotto 7 e 6, ma non nelle aree di pertinenza del progetto in questione.

1.1.3. *“L'area individuata per la realizzazione del nuovo impianto si trova all'esterno del perimetro dell'area di cava Madonnetta ed occupa una superficie di 7.315 m².”*

Invero, vi è da puntualizzare che l'area prevista dal progetto si trova parte in area agricola e parte all'interno dell'area definita come zona ambito di concessione per attività di cava (come previsto dal Piano Degli Interventi del Comune di Nervesa Della Battaglia).

1.1.4. *“Il proponente prevede il suo ribassamento fino a quasi il piano cava attuale (+40 m s.l.m.), con conseguente ampliamento delle aree del bacino coltivate.”*

Il volume autorizzato per l'estrazione ai sensi della previgente LR 44/82, ora sostituita dalla LR 3/18, non cambia.

Lo scavo previsto nel piano di utilizzo è propedeutico alla preparazione del piano di imposta dell'impianto di recupero dei rifiuti che esula dalla normativa di cava. I materiali ghiaiosi prodotti nell'ambito dei lavori di scavo connessi alla costruzione dell'impianto, la cui commercializzazione e/o utilizzo avviene all'esterno non costituisce elemento prevalente rispetto al valore dell'opera stessa (costruzione dell'impianto di recupero di rifiuti) e ciò avviene per volumi superiori a 100.000 m³.

In tale fattispecie non si applica la disciplina dell'attività di cava e di conseguenza non si può parlare di ampliamento dell'attività di cava.

1.1.5. *“I versanti della porzione di cava prevista in ampliamento dal progetto in esame saranno scavati dapprima a 40° e successivamente riprofilati a 35° utilizzando il terreno di scotico di risulta delle attività di sbancamento dei primi 100 cm dell'area posta a piano campagna.”*



La normativa estrattiva prevede la possibilità di escavazione nei versanti perimetrali con angolo di inclinazione a 40° sull'orizzontale e ricomposizione con terre a 25°.

Diversamente, per lo scavo secondo il piano di utilizzo per la costruzione dell'impianto di recupero, che esula in senso stretto della normativa estrattiva, viene definito un ripristino dei versanti a 35° di inclinazione dall'orizzontale che comunque garantisce la stabilità degli stessi a lungo termine.

1.1.6. “Nei 55 mesi previsti in cui è attiva la fase di scavo per la realizzazione del piano di imposta dell'impianto di recupero rifiuti, l'attività estrattiva all'interno dell'adiacente cava “Madonnetta” verrà sospesa in quanto verrà utilizzato solamente il materiale proveniente dalla escavazione del piano di imposta dell'impianto e lavorazione delle scarpate pari a 705.000 m³.”

Si precisa che nell'ELAB_05_PIANO DI UTILIZZO, si è individuata l'attività di scavo della matrice ghiaiosa in solo 40 mesi, più 3 mesi di scotico iniziali e 3 mesi di riprofilatura delle scarpate successivamente. I 55 mesi totali inseriti comprendono tutte le attività necessarie per la costruzione dell'impianto di recupero inerti e delle aree di deposito, non solo gli scavi; infatti, durante gli ultimi 9 mesi verranno costruite le opere e i manufatti relativi all'impianto di recupero inerti.

1.1.7. “Benché conseguente all'installazione di un impianto di trattamento rifiuti inerti non pericolosi e alla necessità di mitigare l'impatto ambientale da questo indotto, l'allargamento dell'area di cava Madonnetta contrasta con le disposizioni della Legge Regionale n. 13 del 16/3/2018 e delle NTA del PRAC 2018, che nella Provincia di Treviso non permettono ampliamenti delle attività estrattive ulteriormente a quanto già autorizzato.”

Nel caso che trattasi il progetto, come presentato, esula dalla normativa di cava: Legge Regionale n. 13 del 16/3/2018 e delle NTA del PRAC 2018. Nello specifico, il Piano Gestione Rifiuti (DGR 988 del 09 Agosto 2022) aggiorna il Piano Gestione Rifiuti approvato nel 2015, e l'Allegato A, nell'Elaborato D – Programmi e Linee Guida – evidenzia che “Restano in genere validi gli indirizzi già approvati con DCR n. 30/2015 nell'ambito della precedente pianificazione, rispetto la quale il presente aggiornamento mantiene stretta continuità.” Il Piano Gestione Rifiuti (DGR 988 del 09 agosto 2022) dunque prevede all' "Elaborato D: PROGRAMMI E LINEE GUIDA", nei CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI al paragrafo 1.1.6 - Altri elementi da considerare - “La legge regionale n. 3/2000 stabilisce all'art. 21, comma 2 che gli impianti di recupero e smaltimento debbano essere ubicati “di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici”, quanto previsto non si applica tuttavia



(comma 3): “a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F; b) agli impianti di recupero di rifiuti inerti (...), che vanno localizzati **preferibilmente** all’interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte”.

È da considerare inoltre che l’art. 208, al comma 6, del D.Lgs 152/2006 prevede come priorità: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto. **L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.**”



1.2. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI

1.2.1. “Ai fini della valutazione dell’impatto ambientale, si chiede di sviluppare gli elaborati dell’istanza in esame sulla base del progetto di estrazione autorizzata di cava madonna e delle prescrizioni impartite dalla DGRV n. 214 del 26/02/2013 di autorizzazione, sia per quanto attiene la coltivazione della cava, sia per quanto riguarda il recupero ambientale. In particolare, dagli elaborati presentati dal proponente non emergono concrete indicazioni circa l’attuale stato di avanzamento dell’attività di coltivazione, rendendo impossibile conoscere l’effettivo inizio dei lavori utili alla realizzazione dell’impianto di progetto, ed incerta la valutazione delle alternative di cui al punto 12.1 dello Studio di Impatto Ambientale.”

Si allega la tavola “TAV_09_RILIEVO COLTIVAZIONE CAVA 2022” dove si evidenziano lo stato delle escavazioni di cava Madonna, aggiornato al 31/12/2022. Nella tavola vengono riportate le quote di scavo e i quantitativi di materiale da estrarre e quelli già estratti e lo stato di ricomposizione già avvenuto.

L’inizio dei lavori di scavo per la realizzazione del piano di imposta del nuovo impianto di recupero rifiuti inerti seguirà quanto riportato nel piano di utilizzo (ELAB_05_PIANO DI UTILIZZO) redatto e allegato al progetto. Nello stesso sono riportate al capitolo 5 le fasi di escavazione e i tempi: *“si prevedono circa 55 mesi (4 anni e 7 mesi) per il volume complessivo di 750.000 m³. Di queste tempistiche, circa 43 mesi sono dedicati agli scavi. Ovvero, i 55 mesi, sono suddivisi nelle 4 fasi successivamente descritte (3 mesi per lo spostamento del materiale superiore e lo scavo dello scotico, 40 mesi per lo scavo delle ghiaie, 3 mesi per la riprofilatura e inerbimento delle scarpate, e i rimanenti 9 mesi per la costruzione dell’impianto).”*

L’avvio dei lavori di escavazione sopra riportati nel piano di utilizzo, avverrà dopo il completamento delle attività di coltivazione della cava Madonna relativo al lotto 7 e alla porzione del lotto 8, con contestuale sospensione dell’attività di escavazione di cava, che verrà comunicata per iscritto dalla Nervesa Inerti S.p.a. terminate le operazioni di escavazione previste nel piano di utilizzo e reso disponibile il piano di imposta, verranno avviati i lavori utili per la costruzione dell’impianto di recupero inerti e installazione degli impianti di frantumazione e vagliatura.



“Benché finalizzato all’installazione di un impianto di trattamento rifiuti, l’ampliamento dell’area di cava previsto dal progetto in esame dovrà comunque presentare tutti gli elementi utili a permettere il regolare svolgimento del controllo dell’attività estrattiva esercitato dai competenti uffici.”

Si precisa che l’escavazione "inserita nel piano di utilizzo" per la preparazione del piano di imposta per la costruzione dell’impianto di recupero rifiuti inerti rientra nella normativa “terre e rocce da scavo” DPR 120/2017, in particolare:

- all’Art. 2 Definizioni, comma 1, lettera f), q):
 - “f) **«piano di utilizzo»**: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell’utilizzo come **sottoprodotti** delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;”
 - q) **«esecutore»**: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell’articolo 17;
- all’Art. 9 Piano di utilizzo, comma 7:
 - “7. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, **L’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente** effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall’allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.”
- all’Art. 17 Realizzazione del Piano di utilizzo, comma 1,2,3:
 - 1. Prima dell’inizio dei lavori, il proponente comunica, in via telematica, all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente i riferimenti dell’esecutore del piano di utilizzo.
 - 2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, l’esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile.
 - 3. L’esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

Tutto ciò premesso si precisa che le attività propedeutiche alla preparazione del piano di imposta dell’impianto di recupero non rientrano nell’ampliamento dell’area di cava, né tanto meno è demandato tale controllo agli uffici che sovrintendono l’attività estrattiva per la coltivazione di cava Madonnetta.



“Dagli elaborati presentati, sia allo stato attuale che in quello di progetto, il fondo di cava Madonnetta è rappresentato piano, posto a quota costante di 40 m s.l.m.. Si chiede al proponente aggiornare gli elaborati di progetto, tenendo conto della suddetta prescrizione, e di ridefinire così il raccordo tra le quote del fondo scavo in ampliamento e quelle del fondo cava autorizzato, ricalcolando il volume di inerti estratto a seguito dell’ampliamento di progetto, qualora permanga la soluzione in grado di minimizzare l’impatto ambientale.”

Gli elaborati di progetto sono stati aggiornati come da richiesta e vengono allegate le loro Revisioni 1:

- TAV_02_STATO DI FATTO_REV_1
- TAV_03_STATO DI PROGETTO_REV_1
- TAV_05_PIANO RIPRISTINO_REV_1

In relazione a quanto riportato nella richiesta di integrazioni, si precisa che il fondo di cava Madonnetta è stato rappresentato indicativamente alla quota costante di + 40 m. s.l.m.m. e che invece le quote finali esatte sono inserite nell’autorizzazione di cava vigente DRV 214 del 26/02/2013, redatta tenendo conto delle norme previste dalla previgente normativa, comunque recepite dalle NTA del PRAC in vigore, con riferimento alla vigente L. R. n. 13/2018.

Per quanto attiene al piano d’imposta dell’impianto di recupero esso esula dal contesto estrattivo. In particolare, tenendo conto delle prescrizioni autorizzative già citate, la quota di progetto del piano d’imposta a + 40 m s.l.m. tiene conto di un franco maggiore rispetto al livello medio della falda presente nel sito. Inoltre, considerando la quota prevista di fondo cava, che nella zona limitrofa varia da 37 a 38 m s.l.m., ed anche a quella di ricomposizione (38,5 - 39,5 m s.l.m.), il raccordo tra il piano di imposta dell’impianto di recupero e il piano di fondo cava, verrà realizzato con materiale inerte.

Inoltre, come già autorizzato dal Consorzio di Bonifica Piave, in relazione all’elaborato presentato dal titolo “ELAB_03_VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA”, il piano di imposta dell’impianto è previsto ad una quota maggiore (+ 40 m. s.l.m.m.) per evitare eventuali problematiche legate alle precipitazioni meteoriche.

Pertanto, non sono da ricalcolare i volumi di terre e rocce da scavo (Piano di utilizzo), rimanendo le quote d’imposta quelle previste in progetto.



- 1.2.2. “Ai fini della valutazione del cumulo degli impatti, si chiede di integrare gli elaborati del progetto in esame con quelli dell’impianto fotovoltaico (in grado di sviluppare una potenza di almeno 35,343 MWp), che il proponente intende realizzare sulle porzioni del bacino non interessate dalla costruzione dell’impianto di trattamento rifiuti, una volta completata l’attività estrattiva. Secondo l’Allegato II alla Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la realizzazione di impianti fotovoltaici di tale portata è soggetta alla preventiva valutazione di impatto ambientale.**
L’autorizzazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti non può prescindere dalle valutazioni di carattere ambientale sviluppate relativamente al progetto dell’impianto fotovoltaico, sempreché a relativa istanza di autorizzazione sia stata trasmessa all’ente preposto al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.
Si chiede al proponente di dare comunicazione degli estremi dell’atto di deposito dell’istanza di autorizzazione a realizzare l’impianto fotovoltaico all’interno di cava Madonnetta.
Qualora questa non sia ancora stata inviata, lo studio di impatto ambientale dell’istanza in esame dovrà essere aggiornato, escludendo la riduzione dell’impianto fotovoltaico dal cumulo degli impatti e dalle argomentazioni portate a sostenere la compatibilità ambientale di nuovi impianti di trattamento rifiuti.”

Si precisa che ad oggi non sono ancora state presentate istanze per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. Ciò deriva dal fatto che le attività di coltivazione della cava non sono ancora terminate, né tanto meno le previste operazioni di ripristino ambientale della Cava. Pertanto, considerato che tali attività sono propedeutiche alla futura realizzazione del parco fotovoltaico, non si può presentare ad oggi un’unica richiesta di impianto fotovoltaico. Inoltre, la realizzazione del FTV va di pari passo con l’analisi dei costi e ricavi, e tale impianto verrà realizzato, per evidenti motivi economici, per step. Si sottolinea che i piani economici e finanziari sono già stati elaborati e in tempi non sospetti prima ancora dell’avvio del progetto in questione (impianto di recupero) la proprietà era stata interessata da proposte per la realizzazione di impianti fotovoltaici considerata l’area vocata ed incentivata alla realizzazione degli stessi.

Nella organizzazione e gestione economica della proprietà, in relazione anche al piano economico finanziario redatto per l’impianto FTV, la ditta, quindi, intende procedere per step.

In allegato viene fornita una planimetria, con l’intero layout del parco fotovoltaico.




Figura 1: Progetto futuro parco Fotovoltaico

Tenuto conto che dal piano economico finanziario i costi di realizzazione di un impianto FTV sono di 5.700.000 € per porzioni da 5 MWp, la proprietà intende procedere al primo step in modo che la vendita dell'energia elettrica riesca a mettere in bilancio positivo i costi sostenuti dalla realizzazione di ogni blocco di impianti. Ogni porzione di avanzamento del FTV avrà una potenza di circa 5 MWp, andando ad ottenere in totale 7 blocchi per totalizzare i circa 35 MWp (costi previsti totali ad oggi per realizzare il parco fotovoltaico 39.900.000 €).

Per 5 MWp la norma attualmente vigente non prevede studi di impatto ambientale, né verifiche di assoggettabilità a VIA; pertanto, la procedura autorizzativa prevista è la PAS (Procedura Autorizzativa Semplificata) dove l'ente di riferimento è il Comune di Nervesa Della Battaglia. La verifica di assoggettabilità a VIA è prevista per impianti oltre i 20 MWp ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm.ii, all'Art.6, recante la disciplina per la "Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile" al comma 9bis (così come sostituito dalla legge 27 aprile 2022, n.34), si dispone che:



“9-bis. **Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione e localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento**, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, **per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia testato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.** (Appunto si applica la procedura abilitativa semplificata comunale). *Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. **Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti,** purché il proponente allegghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'Allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione”.*

Tutto ciò premesso, si sottolinea che il progetto del primo step del FTV qui brevemente introdotto, è in fase di redazione, con preparazione di tutte le pratiche necessarie per l'autorizzazione. Si ribadisce tuttavia che tale progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico esula dal progetto proposto di costruzione di un nuovo impianto di recupero inerti non pericolosi, se non per l'analisi e la valutazione delle alternative di progetto relativamente all'area di Cava. Tali alternative, già presentate, redatte ai fini della miglior



ubicazione dell'impianto di recupero, valutate sugli aspetti attuali e futuri del comprensorio, e come già accuratamente studiate, individuate e dimostrate nel capitolo 12 dell'ELAB_04_REV_1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE, ottimizzano la produzione di energia FTV disponibile nell'area incentivata di cava Madonnetta.

L'attività di produzione di energia elettrica mediante impianto FTV non produce polveri, rumori, emissioni in atmosfera e aumento di viabilità; pertanto, non sussiste ad oggi la necessità di analizzare il cumulo degli impatti con l'impianto di recupero proposto in progetto, oltre che non essendo ancora stata presentata la pratica del primo step.

L'esito delle analisi delle alternative di progetto ha evidenziato che la costruzione dell'impianto di recupero nell'area prevista in progetto ha un totale degli impatti parametrizzati molto più basso rispetto alla costruzione dell'impianto all'interno dell'area di cava. Pertanto, non può essere escluso il FTV dall'analisi degli impatti redatta, essendo elemento caratterizzante per la miglior ubicazione dell'impianto di recupero inerti per valutare il minor impatto ambientale e la miglior efficienza energetica, vista l'urgenza e la necessità di dotare il Paese di fonti energetiche rinnovabili e alternative a quelle fossili. Infatti, dallo studio presentato si è rilevato che l'ubicazione dell'impianto di recupero individuata nel progetto, lascia libera la porzione di cava che permetterà la produzione di 3,9 MWp in più di energia rinnovabile, pari a 5.785.500 kWh/anno in più, equivalenti al consumo annuo di 2.143 famiglie alimentate ad energia rinnovabile (tutti i nuclei famigliari dei comuni di Nervesa della Battaglia e Refrontolo insieme).

1.2.3. “Si chiede al proponente di integrare lo Studio di Impatto Ambientale prodotto valutando il cumulo degli impatti, tenendo conto degli effetti generati da tutte le attività produttive, insediate e prevedibili nello specifico contesto (sulla base di atti ufficiali).

Nel merito si specifica come l'esercizio dell'impianto di progetto si vada ad integrare quantomeno a quello delle attività estrattive e di lavorazione inerti esistenti nelle immediate vicinanze, cerchiare in giallo nel seguente inquadramento aerofotografico, oltre che al progetto di ampliamento dell'attività estrattiva di cava Madonnetta presentato all'esame degli uffici VIA della Regione Veneto in data 17/6/2020 (Prot. n. 237799 del 17/6/2020) da parte della ditta Nervesa Inerti SpA.”

Le attività estrattive sopra richiamate fanno parte di un contesto globale di “Polo Estrattivo” di Nervesa, Spresiano e Arcade, per il minor sfruttamento di area agricola raggruppando le stesse in un contesto limitrofo, e sono così individuate:

- Cava Sant'Agostino: posta a Sud-Est di proprietà della ditta Beton Candeco Srl;
- Cava Ai Santi: Posta a Sud di proprietà della Mosole Spa;



- Cava Golfetto: Posta a Sud della cava Ai Santi, di proprietà della SuperBeton S.p.a., ed esaurita;
- Cava Roggiole: Posta ad Ovest di proprietà della Superbeton S.p.a.
- Cava BorgoBusco: Posta a Sud della cava Golfetto di proprietà della Mosole Spa.

L'analisi delle attività limitrofe di dettaglio viene riportata all'interno dell'"ELAB_04_REV_1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE" al capitolo 8.12., e analizzato singolarmente nei rispettivi impatti del medesimo elaborato.

Si anticipa già che come sottolineato in più elaborati, l'attività di escavazione della cava Madonnetta verrà sospesa durante l'attività di scavo per la predisposizione del piano di imposta dell'impianto di recupero inerti (Attività previste nel Piano D'utilizzo). Pertanto, il cumulo d'impatti relativi alle polveri, emissioni in atmosfera, rumore, e viabilità in questa fase di cantiere non aumenteranno. Sono stati valutati gli impatti relativi alla contestuale gestione dell'impianto recupero inerti con le attività limitrofe di cava.

1.2.4. *“Relativamente al quadro di riferimento programmatico, si chiede al proponente di integrare lo Studio di Impatto Ambientale giustificando la possibilità di attuare l'intervento di progetto in esame, tenuto conto che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, approvato con DGRV n. 988 del 09 agosto 2022, esclude la possibilità di realizzare ogni tipologia di impianti di trattamento rifiuti all'interno di corridoi ecologici, quale il caso in esame. Lo stesso piano indica, inoltre, di localizzare gli impianti di trattamento rifiuti preferibilmente all'interno di aree destinate ad attività di cava, non all'esterno come previsto dall'istanza di progetto presentata.”*

Si sottolinea che l'area prevista dal progetto si trova parte in area agricola e parte all'interno dell'area definita come zona ambito di concessione per attività di cava (come previsto dal Piano Degli Interventi del Comune di Nervesa Della Battaglia).

Nello specifico, il Piano Gestione Rifiuti (DGR 988 del 09 agosto 2022) prevede all'"Elaborato D: PROGRAMMI E LINEE GUIDA", nei CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI al paragrafo 1.1.6 - Altri elementi da considerare - *“La legge regionale n. 3/2000 stabilisce all'art. 21, comma 2 che gli impianti di recupero e smaltimento debbano essere ubicati “di norma, nell'ambito delle singole zone territoriali omogenee produttive o per servizi tecnologici”, quanto previsto non si applica tuttavia (comma 3): “a) alle discariche ed agli impianti di compostaggio, che vanno*



*localizzati in zone territoriali omogenee di tipo E o F; b) agli impianti di recupero di rifiuti inerti (...), che vanno localizzati **preferibilmente** all'interno di aree destinate ad attività di cava, in esercizio o estinte*".

È da considerare inoltre che l'art. 208, al comma 6, del D.Lgs 152/2006 prevede come priorità: *"Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori."*

In effetti diverse province del Veneto hanno già autorizzato impianti di recupero rifiuti inerti in aree urbanisticamente non conformi applicando l'Art. 208 comma 6, del Decreto 152/2006 e s.m.i. adottando la variante allo strumento urbanistico.

Per quanto riguarda il corridoio ecologico a cui si fa riferimento, riportato nel PTCP del 2010, come da voi inserito nella richiesta, era stato analizzato dalla Scrivente nel SIA presentato. Nello stesso studio si era inserita anche la Carta delle trasformabilità del PAT, redatta nel 2013, in cui si evidenzia la presenza nell'area d'intervento di fasce tampone e corridoi ecologici.

Si riporta di seguito estratto della Carta delle trasformabilità del PAT del 2013.

6.7.4. Carta delle trasformabilità – PAT Nervesa della Battaglia 2013





Figura 53: Carta delle trasformabilità (PAT Comune di Nervesa della battaglia, 2013); in rosso l'area interessata dall'intervento di recupero rifiuti inerti non pericolosi



Tuttavia, l'area in oggetto è stata interessata successivamente alla redazione del PAT e del PTCP dall'ampliamento del bacino estrattivo dell'area di cava Madonnetta "Secondo deliberazione della giunta regionale n. 214 del 26/2/2013" come anche da Voi riportato.

Talché lo stesso P.I. del 2019 come dalla Scrivente riportato nel SIA, ai capitoli 6.8.1. e 6.8.2. individua l'intera area come "Ambito di concessione per attività di cava", non richiamando in nessun tematismo il corridoio ecologico o la fascia tampone.

Da un estratto delle NT del PTCP della provincia di Treviso all'art. 37 "Direttive per la tutela delle aree nucleo, aree di completamento delle aree nucleo, corridoi ecologici, stepping zone" si riporta: "2. Con riferimento alle aree IBA, alle aree di completamento delle aree nucleo, ai corridoi ecologici ed alle stepping zone, gli strumenti urbanistici comunali perimetrano in maniera definitiva i loro confini e individuano, nell'ambito delle zone di tutela naturalistica, le aree di più significativa valenza da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette ai sensi della L. 394/1991, e quelle ove l'attività agricola e la presenza antropica esistono e sono compatibili."

Si riporta di seguito l'estratto della Tavola di Zonizzazione territorio comunale del P.I. 2019.




Figura 2: Estratto Tav. 1_1 Zonizzazione intero territorio comunale – PI Dicembre 2019




Figura 3: Legenda Tav. 1_1 Zonizzazione intero territorio comunale – PI Dicembre 2019



Si precisa pertanto che non trovando riscontro nelle carte tematiche comunali aggiornate, né nello stato dei luoghi, l'area è ritenuta idonea per l'approvazione del progetto proposto.

Tuttavia, considerato che la realizzazione dell'impianto avviene all'interno di una proprietà privata, non sono previste recinzioni dell'impianto di recupero inerti se non semplici newjersey per il sostegno dei cumuli di rifiuti nei box e nei depositi delle miscele inerti lavorate. Inoltre, attorno all'impianto, a piano campagna, e nelle scarpate verranno piantumate specie arboree che permetteranno la continuazione di un eventuale corridoio ecologico per la movimentazione di piccole faune.

1.2.5. “Si richiede al proponente di integrare la documentazione ad oggi depositata, presentando uno specifico studio d'impatto viabilistico, mediante il quale valutare la sostenibilità del traffico indotto dall'intervento di progetto, in relazione ai flussi veicolari che attualmente caricano la viabilità ordinaria, tenuto conto dell'effetto cumulativo degli impatti.”

Considerato che il quantitativo ante-operam scavato in cava Madonnetta sarà totalmente compensato nella fase di cantiere, che vede l'applicazione del Piano di Utilizzo, con l'escavazione delle ghiaie per la predisposizione del piano d'imposta dell'impianto di recupero inerti e sarà parzialmente compensato con la produzione delle miscele inerti lavorate presso l'impianto, non vi sarà maggior impatto per la viabilità.

La viabilità sostanzialmente, dunque, non cambierà in quanto:

- I. La commercializzazione degli inerti della ditta proponente rimarrà la stessa media annuale. Il quantitativo di inerti commercializzati, comprendente sia materiali di cava che inerti di recupero, post-operam, non supererà i quantitativi già avvenuti nel comprensorio poiché già soggetti ad autorizzazioni e prescrizioni;
- II. Si metterà in atto il Piano di Utilizzo per lo scavo delle terre e rocce da scavo, solo con attività estrattiva della cava sospesa;
- III. L'entrata e l'uscita dal loro sito delle cave poste a Sud e Sud-Ovest hanno come viabilità Via dei Santi, e pertanto non interferiscono, mentre la cava posta a Sud-Est ha come viabilità di uscita via Foscarini, come già in essere.

Inoltre, andando ad analizzare la componente traffico, si nota come le strade contigue alla cava Madonnetta abbiano uno scorrimento veloce e non siano soggette a congestioni;

dunque, si può affermare che la situazione generale non cambierà in quanto il traffico indotto dalla ditta Nervesa Inerti S.p.a. resterà inalterato.

Di seguito viene riportato un estratto del traffico, rilevato tramite Google, il quale ci permette di individuare la viabilità media presente nella zona di interesse, dove si evince come la zona sia soggetta ad uno scorrimento veloce.



Figura 4: Rilevamento traffico Nervesa della Battaglia



1.2.6. “Si chiede al proponente di integrare la documentazione previsionale di impatto acustico prodotta, sviluppando ulteriori valutazioni e dando chiarimento alle seguenti note.

- a. L'elaborato non valuta l'impatto dell'attività di estrazione inerti (750.000 m³) propedeutica alla realizzazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti nella posizione prevista a - 27 m dal piano campagna.”**

Si precisa che l'elaborato acustico, ora revisionato in “ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA”, a pagina 13, valuta l'impatto dell'attività di escavazione prevista, nel piano di utilizzo, propedeutica alla realizzazione del piano d'imposta del nuovo impianto di trattamento rifiuti nella posizione prevista a -27 m dal p.c. Infatti, la metodologia di escavazione, i mezzi utilizzati e il contesto sono paragonabili in termini di impatto acustico alle attività di estrazione attualmente in corso nella cava Madonnetta. Pertanto, è stata svolta la valutazione previsionale da parte del tecnico, con le misurazioni fonometriche in sito con la cava in funzione.

- b. L'elaborato non valuta l'effetto cumulativo dell'attività di cava estrazione o ricomposizione ambientale e dell'impianto di trattamento rifiuti di progetto”**

Si precisa che l'elaborato acustico, ora revisionato in “ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA”, a pagina 24, valuta l'effetto cumulativo dell'attività di cava e dell'impianto di trattamento rifiuti di progetto.

- c. Relativamente al movimento di mezzi pesanti da e verso l'esterno della cava indotto dall'attuazione del progetto in esame, il proponente prevede un "ipotetico" percorso che ad un certo punto si interrompe all'interno del bacino estrattivo, senza valutarne gli effetti fino al raggiungimento della viabilità ordinaria, tenuto conto dell'area di pertinenza della cava. Nel merito si precisa che l'impatto acustico del traffico indotto, in movimento all'interno dell'area di progetto, contribuisce al raggiungimento dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale. Lungo la viabilità ordinaria contribuisce invece al raggiungimento dei limiti stabiliti dal DPR n. 142/2004.**

Si precisa che l'elaborato acustico, ora revisionato in “ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA”, a pagina 14, valuta l'effetto del movimento dei mezzi dall'impianto di trattamento rifiuti fino al raggiungimento della viabilità ordinaria.



- d. Relativamente al flusso di mezzi pesanti indotto dall'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti, si rileva una difformità rispetto ai dati riportati alle pagine 301 e 302 dello Studio di Impatto Ambientale.**

Si precisa che l'elaborato acustico, ora revisionato in "ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA", a pagina 14, la valutazione è stata integrata con il numero di mezzi previsti nello studio di impatto ambientale.

- e. Si chiede rigenerare la mappa con curve isolivello riportata a pagina 17 dell'elaborato, prevedendo che le curve siano rappresentate ad intervalli di 5 dB (30 dB(A) - 35 dB(A) - 40 dB(A) - 45 dB(A) - 50 dB(A) e così via), assecondando le variazioni dei limiti del Piano di Classificazione Acustica Comunale nel passaggio da una classe acustica all'altra, facilitando il confronto con i limiti normativi in ambiente esterno. Si chiede inoltre di riportare una legenda esplicativa delle colorazioni utilizzate.**

Osservando la mappatura di pagina 17 non si comprende inoltre perché le aree ricomprese all'interno di due curve isolivello assumano colorazioni differenti, passando dal rosso al verde o dal verde al viola, dando l'impressione di variazioni di livello laddove questi dovrebbero mantenersi contenuti entro uno specifico intervallo.

- f. A pagina 17 dell'elaborato si afferma che per la ricostruzione geometrica della zona in esame si è fatto riferimento al software Google Earth in formato BITMAP. Da tale fonte si sarebbero estratti i punti quota su cui si basano le triangolazioni per la costruzione del D.G.M. Ci si chiede se il modello adottato sia effettivamente rappresentativo della conformazione di cava Madonnetta a seguito dell'ampliamento previsto per la stessa dal progetto in esame, con l'impianto di trattamento rifiuti collocato a -27 m dal piano campagna.**

Si precisa che l'elaborato acustico, ora revisionato in "ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA", a pagina 20, riporta le correzioni richieste.

“Relativamente alla componente ambientale rumore, si fa notare come il proponente giustifichi la collocazione del nuovo impianto di trattamento rifiuti a 27 m di profondità, in relazione alla necessità di mitigare l'impatto acustico, oltre che l'impatto paesaggistico, senza prevedere quali possano essere gli effetti a profondità minori o adottando altre tecniche di mitigazione, quali ad esempio la schermatura delle componenti di impianto maggiormente rumorose o l'installazione di barriere antirumore, mantenendo l'impianto al piano campagna.”

Si precisa che l'elaborato acustico, ora revisionato in "ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA", nelle conclusioni il tecnico abilitato in acustica risponde alla soprarichiamata nota.



- 1.2.7. “In merito alla valutazione delle alternative di progetto, si chiede al proponente di integrare lo Studio di Impatto Ambientale valutando gli effetti delle seguenti ulteriori alternative progettuali.**
- a. Installazione dell'impianto di trattamento rifiuti sul fondo cava già autorizzato, all'interno dell'area estesa per circa 17.140 m², ora immaginata per il deposito delle miscele inerti testate e conformi (EOW). In tale prospettiva, l'area di circa 7.315 m² alle quote del piano campagna potrebbe essere riservata al deposito di cumuli di parte della materia prima secondaria prodotta da nuovo impianto, senza necessità di prevederne l'abbassamento in quota, ampliando le aree di cava.**
 - b. Installazione dell'impianto di progetto all'interno dell'area di circa 7.315 m², mantenendo la stessa alle quote esistenti del piano campagna, prevedendo la mitigazione dell'inquinamento acustico mediante la schermatura delle componenti di impianto maggiormente rumorose o l'installazione di barriere antirumore, e limitando la diffusione di polveri e l'impatto paesaggistico prevedendo specifiche essenze arboree, tenendo conto di quanto già previsto dal progetto di recupero ambientale di cava Madonnetta.**
 - c. Installazione dell'impianto di trattamento rifiuti all'interno dell'area di circa 7.315 m², immaginata ribassata a quote superiori a quelle attualmente previste dal progetto in esame (-5 m dal p.c. / -10 m dal p.c. / -15 m dal p.c. / -20 m dal p.c.), senza dover far esclusivamente riferimento alla necessità di ribassare di 27 m le quote del piano campagna.”**

Si rimanda all'”ELAB_04_REV_1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE” in cui vengono argomentate e studiate le alternative richieste.

“Si rileva come la valutazione delle zone d'ombra generate dai versanti ad ovest di cava Madonnetta, e conseguentemente delle aree in cui collocare l'impianto di trattamento rifiuti di progetto, sia effettuata esclusivamente con riferimento allo stato di progetto. Ai fini di una più corretta valutazione delle alternative progettuali, e conseguentemente della minimizzazione delle aree del piano campagna da ribassare in quota, appare maggiormente significativo che le zone d'ombra siano valutate con riferimento allo stato di progetto autorizzato di cava Madonnetta. Si chiede di integrare la documentazione di progetto ed il relativo Studio di Impatto Ambientale tenendo conto di tale aspetto.”

All'interno della “TAV_03_STATO DI PROGETTO_REV_1” viene riportata la planimetria con individuate le zone d'ombra relative allo stato di ripristino autorizzato della cava Madonnetta.

Tali aree d'ombra vengono riportate nel dettaglio anche qui di seguito e si osserva quanto segue:

- Al piede della scarpata della cava ripristinata a 25° si rilevano le ombre del sole a 20° e 15° ad Ovest rispetto all'orizzontale, per una piccola porzione;
- Al piede della scarpata di progetto a 35° si rilevano le ombre a 30°, 25°, 20° e 15°;

- Le ombre tra i 15° e i 10° rispetto all'orizzontale del sole ad Ovest possono essere ritenute aree idonee per il fotovoltaico poiché le ore di luce perse quando il sole ad Ovest scende sotto i 15° sono minime. Infatti, anche nel progetto proposto tali aree sono state adibite ad impianto FTV;
- La zona d'ombra costante (irraggiamento da Sud), non è riscontrabile nell'analisi richiesta della cava ripristinata per la pendenza della scarpata a 25°.

Pertanto, analizzata l'ipotesi richiesta di verifica delle zone d'ombra nella porzione ovest della cava ripristinata, tale ipotesi non è perseguibile considerato che le aree soggette ad



Figura 5 presentano delle superfici con minore ombreggiamento rispetto al progetto proposto. Inoltre, gli ombreggiamenti relativi al progetto proposto presentano superfici di ombreggiamento con meno ore di irraggiamento solare (aree meno produttive in termini energetici) rispetto all'ipotesi richiesta dalla verifica. Rimane quindi confermato che il progetto proposto individua l'area di realizzazione dell'impianto come quella meno produttiva per il FTV.




Figura 5: Pianta ombreggiamento a confronto

“Relativamente alla valutazione dell’impatto ambientale della “IPOTESI 1 - Posizionamento dell’impianto all’interno del perimetro dell’area di cava”, si fa notare come l’assunto di pagina 329 dello Studio di Impatto Ambientale, secondo il quale

L’impianto posizionato nell’area di cava, le cui scarpate sono ripristinate a 25°, rispetto a quelle dell’impianto di recupero a 35°, porterebbe un aumento delle immissioni sonore, per effetto della mancata attenuazione dei rumori.

non trova riscontro con la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico prodotta, che non considera tale stato di progetto, limitandosi a valutare gli effetti indotti dal funzionamento dell’impianto di trattamento rifiuti collocato sul fondo di cava Madonnetta, ampliata rispetto allo stato di progetto autorizzato.”

Si precisa che l’elaborato acustico, ora revisionato in “ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA”, nelle conclusioni il tecnico abilitato in acustica conferma che una scarpata



con inclinazione a 35° è in grado di assorbire maggiormente i suoni/rumori rispetto ad una scarpata di 25°.

1.2.8. *“Nel Piano Economico Finanziario allegato all’istanza di progetto si dichiara che la ditta Nervesa Inerti Spa ad oggi vende i materiali di cava a 6,60 €/m³, dandone dimostrazione allegando specifiche fatture di vendita. Secondo il prezziario della Regione Veneto aggiornato all’anno 2022, il “misto di cava” (codice B.02.03.a) ed il “misto ghiaia di cava” (codice B.02.03.d) si vendono rispettivamente a 18,70 €/m³ ed a 18,50 €/m³, escluse spese generali ed utile di impresa. Si chiede al proponente di dare spiegazione di tali differenze nel prezzo di vendita del materiale di cava.”*

Si allega la “LETTERA DI DELUCIDAZIONI SUL PREZZO DELLA GHIAIA” redatta dalla ditta Nervesa Inerti S.p.a. dove viene giustificato dettagliatamente il prezzo indicato di 3,00 €/ton e si evidenzia come i prezzi indicati dal prezziario Regione del Veneto non sono prezzi di vendita “franco cava” del materiale ghiaioso, ma riguardano i prezzi di capitolato del “misto di cava” e del “misto ghiaia di cava” per le opere pubbliche da realizzare **con fornitura nel cantiere di utilizzo e pertanto comprendente le spese di caricamento dell’autocarro e trasporto fino al cantiere.**



2. RELATIVAMENTE ALLA DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

2.1. “Aggiornare la Relazione tecnica e il Piano di gestione operativa con i contenuti del D.M. n. 152 del 27/09/2022 “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs. 152/2006”

Sono stati aggiornati gli elaborati richiesti con le revisioni 1, e vengono allegati alla presente con i seguenti nomi:

- ELAB_01_REV_1_RELAZIONE TECNICA
- ELAB_08_REV_1_PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITA’

2.2. “Aggiornare il Piano di Gestione Operativa con descrizione del sistema di gestione adottato per certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, overosia per verificare che siano rispettate le condizioni ed i criteri previsti all’art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06. Deve essere descritta la documentazione utilizzata all’interno del suddetto sistema (ad esempio check list, report periodici ecc.) che evidenzi per ogni lotto di rifiuti recuperato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Il documento deve essere aggiornato avendo a riferimento le linee guida SNPA n. 41/2022, in particolare la tabella 4.1 in cui si evidenziano gli elementi che saranno analizzati in fase di istruttoria tecnica nel rilascio dell’autorizzazione”

È stato aggiornato l’elaborato con i dettagli richiesti, rinominandolo con la revisione 1, e viene allegato alla presente con il seguente nome: ELAB_08_REV_1_PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITA’, e contiene all’interno l’Appendice 1 con riferimento alle linee guida SNPA 2022, così come già redatte ed aggiornate all’interno dell’”ELAB_01_REV_1_RELAZIONE TECNICA”.

Si osserva ad ogni modo che i criteri per la cessazione della qualifica del rifiuto sono già individuati e definiti dal decreto 152 del 27 Settembre 2022, ad esclusione del EER 101314 (Rifiuti e fanghi di cemento), che si prevede il recupero analogamente ai rifiuti del decreto 152/2022 assimilandolo ai rifiuti cementizi ammessi (101311 e 170101). Pertanto, la tabella 4.1. come già compilata nella Relazione Tecnica, viene contestualizzata per quei rifiuti per cui è già previsto un processo di cessazione della qualifica di rifiuto dal decreto 152/2022 con delle norme tecniche, ma non dal D.M. 05/02/98, e per quei rifiuti per cui è già previsto un processo di recupero dal D.M. 05/02/98, oltre che dal decreto 152/2022, così come anche stabilito dalle guida SNPA n. 41/2022, in relazione alla tabella 4.3.



Per quanto riguarda la documentazione utilizzata per la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto, all'Appendice 2 dell'"ELAB_08_REV_1_PROGRAMMA DI CONTROLLO QUALITA'" si riportano le condizioni per cessare la qualifica di rifiuto e le schede CE e DOP (Fac-Simile) già inserite negli allegati dell'"ELAB_01_REV_1_RELAZIONE TECNICA".

2.3. *“Fornire la documentazione relativa alla prevenzione incendi (SCIA o CPI o Dichiarazione di non assoggettabilità)”*

Si allega la Dichiarazione di non assoggettabilità a prevenzione incendi sottoscritta dalla ditta proponente il progetto:

- DICHIARAZIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' PREVENZIONE INCENDI (.pdf)

2.4. *“Dichiarazioni articoli 46-47 e 76 del D.P.R. n. 445 come da allegato”*

Si vedano i documenti allegati alla presente sottoscritti dalla ditta proponente il progetto:

- ATTO DI NOTORIETA' (formato .p7m)
- DICHIARAZIONE ART. 76 (formato .p7m)
- CARTA D'IDENTITA' (.pdf)



RISPOSTE ALLE RICHESTE DEL COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

In relazione alla richiesta di integrazione del Comune di Nervesa della Battaglia con protocollo n. 18315/2022 datata 22 dicembre 2022, si inseriscono di seguito le rispettive risposte.

1. *“Tavola comparativa contenente le planimetrie e sezioni con indicati gli sterri e riporti di terreno”*

Si è provveduto all’elaborazione della tavola denominata “TAV_08_COMPARATIVA” con riportato la planimetria dello stato di fatto affiancata alla planimetria dello stato di progetto, indicante in giallo gli sterri che verranno eseguiti e in rosso i riporti di terreno. Inoltre, le tre sezioni già presentate nelle precedenti tavole, sono state rielaborate in questa tavola, indicando gli sterri (in giallo) e i riporti (in rosso) di progetto.

2. *“Planimetria su base catastale con rappresentata la distanza dal sito dai centri e nuclei abitati, dalle case sparse e dalle infrastrutture”*

È stata eseguita una revisione della tavola relativa allo stato di progetto, denominata ora “TAV_03_STATO DI PROGETTO_REV_1”, in cui si sono riportate le distanze su base catastale tra l’area dell’impianto e i fabbricati esistenti limitrofi. Si precisa che nella tavola sono state distinte all’interno dell’area complessiva dell’impianto di recupero, l’area di effettiva operazione di recupero R5, in cui si svolgono le operazioni di frantumazione e vagliatura, l’area di deposito inerti lavorati in attesa di analisi e l’area di deposito MPS-EoW. La rimanente parte di collegamento tra l’area per le operazioni le due aree di deposito, funge da transito per i mezzi.

3. *“Specificare quanto riportato al punto 9 della “Relazione Tecnico Descrittiva” dove viene menzionata la previsione di una apposita recinzione di tutta l’area dell’impianto, che negli elaborati grafici non viene riportata”*

La recinzione a cui si faceva riferimento riguarda la delimitazione dell’area di Cava Madonnetta. È stata quindi aggiornata, e viene allegata, la relazione richiesta con elaborato dal titolo “ELAB_01_REV_1_RELAZIONE TECNICA”, in cui viene corretto e specificato tale aspetto.

4. “Estratto tavola dei vincoli del PI”

Si riporta l’estratto della carta dei vincoli del PI del Comune di Nervesa Della Battaglia – 2019 – come anche già riportato nello Studio Impatto Ambientale, ora rinominato “ELAB_04_REV_1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE”, a pagina 115 e successive.




Figura 6: Estratto Tav. 4.1 Vincoli intero territorio comunale – Nervesa della Battaglia. (PI variante 6)

| | | | |
|--|---|--------------------|------------|
| | Limite amministrativo comunale | | |
| | Perimetro zone territoriali omogenee (Zto) | Art. 21 e seguenti | |
| | Siti di Importanza Comunitaria (IT3240004 Montello; IT3240030 Grave del Piave) | Art. 41 | |
| | Zona di Protezione Speciale (IT3240023 Grave del Piave) | Art. 41 | |
| | Limite Piano di Area del Montello | Art. 61 | |
| | Centro storico (Zto A) | Art. 22 | |
| | VINCOLO PAESAGGISTICO D.Lgs. 42/2004 | | |
| | Arce di notevole interesse pubblico (Montello) | Art. 54 | |
| | Corsi d'acqua (Fiume Piave, Torrente Glavera) | Art. 54 | |
| | VINCOLO MONUMENTALE D.Lgs. 42/2004 (ex L. 1089/39) | | |
| | Edificio (Abbazia di Sant'Eustachio, Chiesa S.Giovanni Battista, ex Villa Bidasio, Villa Soderini-Berti, Villa Sfoglio-Antolini-Vagliano) | Art. 54 | |
| | Pertinenza (Villa Bidasio degli Imberti) | Art. 54 | |
| | ALTRI VINCOLI | | |
| | Elettrodotti | | Art. 56 |
| | Metanodotti | | Art. 56 |
| | Oleodotti | | Art. 56 |
| | Allevamenti | | Art. 32 |
| | Impianti di telefonia mobile | | Art. 56 |
| | Area militare | | Art. 58 |
| | Cave | | Art. 37 |
| | Cimiteri | | Art. 57 |
| | Pozzi di prelievo ad uso idropotabile | | Art. 56 |
| | Fasce di rispetto: allevamenti, viabilità, cimiteri, ferrovia, idrografia, pozzi di prelievo, servitù militari | | Art. 55,57 |
| | Rispetto idrografico (art. 41 L.R. 11/2004) | | Art. 55 |




Figura 7: Legenda Tav. 4.1 Vincoli intero territorio comunale – Nervesa della Battaglia. (PI variante 6)

Dall’estratto della tavola dei vincoli definita dalla variante n. 6 del Piano degli interventi (2019) si evince che l’area non è interessata da vincoli.

5. “Estratto carta delle ZPS e SIC”

Si riporta l’estratto della tavola della rete Natura 2000 della Provincia di Treviso – 2010 – come anche già riportato nello Studio Impatto Ambientale, ora rinominato “ELAB_04_REV_1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE”, a pagina 54, al capitolo 6.6.3.




Figura 8: Estratto Tav. Rete Natura 2000 – Siti in Provincia di Treviso e nel buffer (5km) confinante. (PTCP Treviso 2010)




Figura 9: Legenda Tav. Rete Natura 2000 – Siti in Provincia di Treviso e nella buffer (5km) confinante. (PTCP Treviso 2010)

Dall’estratto della tavola della Rete Natura 2000 riportata nel PTCP della Provincia di Treviso, approvato nel 2010, si evince che il comprensorio è interessato da 2 SIC e da una ZPS, la quale presenta la stessa espansione del SIC di riferimento (*Grave del Piave – Fossa di Negrizia – Fiume*

Soligo). In particolare, l'area d'interesse del progetto, ubicata a sud nel comune, **non è interessata da alcun sito definito dalla Rete Natura 2000**.

L'area d'interesse, infatti, risulta lontana dai siti SIC e ZPS, come analizzato nel dettaglio nell'“ELAB_04_REV_1_STUDIO IMPATTO AMBIENTALE”, a pagina 144, al capitolo 6.11, e nell'“ELAB_11_RELAZIONE TECNICA NON NECESSITA' VINCA”. Si riporta il dettaglio con le distanze dal sito qui di seguito.




Figura 10: Estratto di “Rete Natura 2000 – Siti di Importanza Comunitaria” e “Zone di Protezione Speciale”; in rosso l'area di interesse e le distanze relativa ad ogni area.

6. “Estratto Ortofoto e viabilità dell'area”

Di seguito si inserisce un'ortofoto con evidenziata la viabilità della zona negli intorno dell'area d'interesse con un'analisi del traffico condotto da Google. Si riporta anche la viabilità interna dell'impianto, nella revisione della tavola di inquadramento, ora denominata “TAV_01_INQUADRAMENTO_REV_1”.

Tale viabilità è stata oggetto anche di studio previsionale acustico nell'“ELAB_15_REV_1_PREVISIONALE ACUSTICA”.



Figura 11: Ortofoto con dettaglio della viabilità presente vicino all'area.

7. “La Dichiarazione di Conformità Urbanistica prodotta non è coerente in quanto l'intervento non è conforme agli strumenti urbanistici comunali vigenti”

La Dichiarazione di Conformità Urbanistica è stata corretta e firmata, emettendo la Revisione 1, e si è resa coerente con quanto proposto dal progetto dell'impianto di recupero, vedasi allegati.

8. La tav. 01 – INQUADRAMENTO – deve contenere l'estratto del Piano degli Interventi situazione di fatto e proposta variante urbanistica (con indicata la superficie totale interessata dalla variante) con evidenziato l'inquadramento urbanistico dell'impianto di recupero rifiuti inerti e l'area di proprietà interessata dalla variante urbanistica”

Come da richiesta è stata eseguita un'integrazione alla tavola 01, ora denominata “TAV_01_INQUADRAMENTO_REV_1”, nella quale è stato inserito un estratto della tavola della zonizzazione urbanistica ricavata dalla variante n.6 del Piano degli Interventi - 2019. Dal calcolo dell'area e dei mappali la superficie totale in variante allo strumento urbanistico necessaria risulta essere pari a 64.000 m² come riportato al capitolo 3.1 dell'”ELAB_01_REV_1_RELAZIONE TECNICA”.

9. “Nella Tav. 02 – STATO DI FATTO – la Planimetria stato di fatto in scala 1:2.000 non deve contenere l'Area impianto recupero e profilo di scavo di progetto”



È stata aggiornata la tavola n.2, rinominata “TAV_02_STATO DI FATTO_REV_1”, con le richieste portate.

10. “Nella Tav. 03 – STATO DI PROGETTO – il colore della legenda relativa “all’Area Impianto di Recupero” non è coerente con il colore rappresentato nella Planimetria stato di progetto scala 1:2.000 e deve essere precisamente riportato il perimetro dell’intera area d’intervento oggetto di variante urbanistica al Piano degli Interventi (area impianto impermeabilizzata + area deposito inerti + scarpate)”

La nuova tavola revisionata “TAV_03_STATO DI PROGETTO_REV_1” contiene quanto riportato nella richiesta del comune.



RISPOSTE ALLE RICHESTE DEL GENIO CIVILE DI TREVISO

Con riferimento alla richiesta pervenuta dal Genio Civile di Treviso in data 27/12/2022 (prot. Provincia Treviso n. 74576), a seguito della richiesta di verifica documentale trasmessa dall'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale Settore Ambiente e Pianificazione Territ.le Provincia di Treviso, con nota 68549 del 25/11/2022, acquisita al Protocollo Regionale Genio Civile Treviso al n. 548456 in data 28/11/2022, inerente al progetto del nuovo impianto di recupero inerti non pericolosi della ditta Nervesa Inerti S.p.a. a Nervesa della Battaglia, venivano richieste le seguenti integrazioni. Si riportano qui di seguito le risposte alle richieste di integrazione, come da confronto telefonico con i funzionari del Genio Civile.

- 1. “L’espressione del parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 e dell’art.89 del D.P.R. 380/2001 necessita di una specifica documentazione relativa alla variante urbanistica in oggetto.”***

Si sottolinea che la variante allo strumento urbanistico richiesta, come riportato nell’art. 208, comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è funzionale alla realizzazione e gestione dell’impianto di recupero inerti non pericolosi. Come da elaborati progettuali, con la dismissione a fine vita dell’impianto, è previsto il progetto di ripristino dell’area.

Per quanto riguarda la specifica documentazione riguardante la variante allo strumento urbanistico, in accordo con il comune di Nervesa della Battaglia, sono state revisionate la tavola di inquadramento e quella di progetto dal titolo “TAV_01_INQUADRAMENTO_REV_1” e “TAV_03_STATO DI PROGETTO_REV_1”, in cui è stato riportato il perimetro dell’area oggetto di variante urbanistica.

- 2. “Le previsioni urbanistiche della variante in oggetto necessitano di uno specifico documento di valutazione sismica, sottoscritto da un tecnico abilitato, ai fini dell’espressione del parere ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001 e della DGR n. 1572/2013 e s.m.i.”***

Si precisa che con la trasmissione del progetto a mezzo PEC avvenuta in data 08/11/2022, all’interno della “PEC 2” tra gli altri elaborati è presente il documento dal nome “ELAB_02_RELAZIONE GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA” costituita in 66 pagine. In



particolare, in tale elaborato sono inseriti lo studio geologico, geotecnico, idrogeologico e sismico specifico dell'area oggetto d'intervento, all'interno di Cava Madonnetta. Nel dettaglio, al capitolo 6 "INQUADRAMENTO SISMICO", a pag. 42, è inserita l'analisi specifica del sito individuando le accelerazioni sismiche, i coefficienti amplificativi locali e la categoria di terreni sulla base delle Vs30 dell'area oggetto d'intervento, rientranti in Categoria B, ai sensi delle NTC 2018. Inoltre, è stata riportata la carta delle microzone sismiche del P.I. del comune di Nervesa Della Battaglia del 2019, dove si evince che l'area oggetto di intervento non è soggetta a instabilità di versante, faglie dirette attive o cavità sepolte. Nello specifico è stato condotto un'analisi di dettaglio della stabilità delle scarpate sulla base delle prescrizioni delle NTC2018, sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche, utilizzando i parametri geotecnici del sito ottenuti da prove pregresse eseguite nell'area di cava.

In conclusione, l'area oggetto di costruzione dell'impianto di recupero inerti non pericolosi, in variante dello strumento urbanistico, risulta idonea sismicamente e geologicamente per la realizzazione del progetto proposto.

Si allega l'Attestazione Sismica firmata da Tecnico Abilitato dal titolo "ELAB_18_ATTESTAZIONE SISMICA", dove si implementa lo studio precedentemente eseguito con le carte dell'Istituto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia). A conferma di quanto già presentato, si evidenzia l'assenza di pericolosità e rischio di frane per l'area interessata dalla variante dello strumento urbanistico.

- 3. Per quanto attiene alla derivazione dal nuovo pozzo, la ditta istante dovrà integrare la documentazione presentando allo scrivente ufficio formale richiesta di concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea utilizzando la modulistica disponibile nel sito <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/genio-treviso>.***

In data 08/11/2022 la scrivente ha trasmesso il progetto mediante 8 PEC a tutti gli enti coinvolti, tramite PEC sigeo@arubapec.it.

Nella PEC 1, trasmessa alle 16:43 all'indirizzo geniociviletv@pec.regione.veneto.it, è contenuto il modello compilato per la derivazione dell'acqua di falda sotterranea, in formato pdf con il nome: "Modello B_Derivazione Falda".

Pertanto, la documentazione richiesta risulta essere stata già trasmessa all'interno della PEC 1, tuttavia si riallega tale modello compilato.



AUTORIZZAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Si allega l'autorizzazione, prot. n° 0000359 del Consorzio di Bonifica Piave del 05/01/2023, relativa alla realizzazione delle opere di mitigazione idraulica (Valutazione di Compatibilità Idraulica) per la costruzione dell'impianto di recupero rifiuti inerti non pericolosi di Nervesa Inerti Spa nel comune di Nervesa della Battaglia (TV).

Ritenuto di aver completamente e ampiamente risposto alle richieste di integrazione, si rimane comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Rovigo, Gennaio 2023

Per incarico della Società SIGEO

Dott. Geol. Federico Zambon




Società SIGEO



Sede legale: Via Roma, 127 - Solesino(PD) | Tel 0425-412542
Sede operativa: Via L. Baruchello, 82 - Rovigo(RO) | P.Iva 01236720296